

Ai gentili clienti
Loro sedi

Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d'imposta

Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che **dal 2 al 30 settembre 2013, chi ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nel 2012, ma nel frattempo ha perso il posto di lavoro, può presentare il modello 730 "situazioni particolari" a un Caf o a un intermediario abilitato per ottenere, in tempi brevi, il rimborso delle imposte a credito, previa comunicazione del proprio codice Iban all'Agenzia delle Entrate.** In buona sostanza, **tale disposizione** - prevista in sede di conversione del D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013) - **consente ai soggetti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, di ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte, emergente dalla dichiarazione per l'anno 2012, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione.** Come detto il Modello 730/2013 – situazioni particolari può essere presentato dal 2 settembre al 30 settembre 2013 per i redditi percepiti nel 2012, rivolgendosi a un Caf, o a un intermediario abilitato (commercialisti, consulenti del lavoro, etc). **Per il periodo di imposta 2012 questa possibilità è riconosciuta ai soli contribuenti che vantano un risultato finale della dichiarazione a credito** mentre dall'anno prossimo sarà allargata anche a chi deve versare le imposte. **Per ottenere l'accredito del rimborso fiscale sul proprio conto corrente bancario o postale, è necessario comunicare l'Iban all'Agenzia delle Entrate** compilando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - Accredito rimborsi su conto corrente. **Il modello deve essere inviato utilizzando i servizi online dell'Agenzia oppure consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate.**

Premessa

L'art. 51-bis, D.L. n. 69/2013 - inserito dalla legge di conversione (legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013) - **prevede che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, **possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730** e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, **ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale** (consulenti del lavoro e dottori commercialisti).

Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto alternativamente a:

- ♦ **trasmettere telematicamente la delega di versamento**, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate **ovvero**;
- ♦ **consegnare il modello F24 compilato al contribuente** (tenuto ad effettuare il pagamento), **entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento**.

Se dalle dichiarazioni presentate emerge un credito, i rimborsi saranno eseguiti **direttamente dall'amministrazione finanziaria**, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

OSSERVA

Solamente per l'anno in corso (anno 2013 redditi 2012), **la dichiarazione** (denominata "dichiarazione 730-Situazioni particolari") **può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013**, esclusivamente **se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito**.

Con il **provvedimento 22 agosto 2013** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e con la **circolare esplicativa n. 28/E del 22 agosto 2013** sono stati ora stabiliti termini e modalità applicative di tale disposizione

Soggetti interessati

Per l'anno 2013 (redditi 2012) **possono presentare la dichiarazione** denominata " dichiarazione 730-Situazioni particolari", **i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente** e assimilati **che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario, in mancanza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio**.

OSSERVA

È questo il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego.

Ad ogni modo, **possono presentare il modello 730 – situazioni particolari, soltanto i contribuenti per i quali emerge**, per il periodo d'imposta 2012, **un complessivo credito d'imposta**, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.

Possono presentare il predetto modello 730, oltre **i titolari di redditi di lavoro dipendente, anche i titolari di alcuni dei redditi assimilati**. Si tratta di soggetti che hanno percepito i seguenti redditi:

- **compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole** (art. 50, lettera a, TUIR);
- **borse di studio o assegni, premi o sussidi erogati al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente** (art. 50, lettera c, TUIR);
- **compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società** (art. 50, lettera c-bis, TUIR);
- **compensi per la collaborazione a giornali**, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore (art. 50, lettera c-bis, TUIR);
- **compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni** (art. 50, lettera c-bis, TUIR);
- **somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, lavori a progetto o collaborazioni occasionali (art. 50, lettera c-bis, TUIR);
- **remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica** e assegni corrisposti da altre confessioni religiose (art. 50, lettera d, TUIR);
- **indennità corrisposte per cariche elettive**, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo (art. 50, lettera g, TUIR);
- **assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro**, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o quelli alimentari corrisposti ai familiari (art. 50, lettera i, TUIR);
- **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili** in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, lettera l, TUIR).

Termini e scadenze per il rimborso dell'eccedenza a credito

Per poter usufruire del rimborso in tempi brevi del credito fiscale, i contribuenti interessati (privi di un sostituto d'imposta) **e i CAF e professionisti abilitati devono tener bene in mente le seguenti scadenze.**

Termini e scadenze	Adempimento
Dal 2 al 30 settembre 2013	Il contribuente, privo di sostituto di imposta, potrà presentare ad un CAF o a un professionista abilitato le dichiarazioni fiscali dove

	emerge l'eccedenza a credito da chiedere a rimborso.
Entro l'11 ottobre 2013	<p>Il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ una copia della dichiarazione; ♣ il prospetto di liquidazione modello 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati.
Dal 2 ottobre al 25 ottobre 2013	Le dichiarazioni possono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

OSSERVA

Nel caso in cui il contribuente avesse già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il Modello 730-Situazioni particolari **è opportuno che quest'ultimo proceda ad annullare la precedente dichiarazione,** laddove possibile. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione,** sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, **con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.**

Rimborsi

I rimborsi sono effettuati dall'amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni.

Il credito rimborsabile - derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito (comprendente della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca) e a credito, riferite anche al coniuge dichiarante - **viene rimborsato dall'amministrazione finanziaria per importi superiori a 12 euro.** Pertanto, **non verranno erogati i rimborsi di importo non superiore a dodici euro;** tuttavia il soggetto che presta l'assistenza fiscale potrà indicare tale credito nel Modello dichiarativo, in modo da consentirne il riporto nella successiva dichiarazione.

OSSERVA

Con riferimento alle somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi della seconda o unica rata di IRPEF e/o di cedolare secca, **queste si intendono compensate a seguito della presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari**

senza che il contribuente debba effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.

Per evitare l'erogazione di rimborsi non dovuti - che sarebbero successivamente recuperati dall'amministrazione finanziaria con l'applicazione di sanzioni e interessi - **è necessario che il contribuente comunichi**, al soggetto che presta l'assistenza fiscale, **l'ammontare di credito derivante dalla dichiarazione utilizzato**, in tutto o in parte, **per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l'IMU, la TARES, etc.,** mediante la delega di versamento F24.

I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, **possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.**

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è **necessario riportare il codice IBAN.**

OSSERVA

Detto codice può essere richiesto alla propria banca o desunto dall'estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei suoi clienti.

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato direttamente dal contribuente rispettando le seguenti modalità alternative.

Modalità di trasmissione del modello indicante il codice IBAN	
In via telematica	È possibile solo nel caso in cui il contribuente sia in possesso di pincode , tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate	È possibile consegnare detto modulo presso qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate , il quale provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l'IBAN.

OSSERVA

Rammentiamo, infine che, **la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 situazioni particolari è una facoltà per il contribuente, fermo restando per questi l'ordinario utilizzo del modello Unico.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO